

Come si legge una sentenza

di Maurizio Paganelli

La lettura delle sentenze costituisce pratica pressoché quotidiana per qualsiasi avvocato. Sia che si tratti di provvedimenti –sentenze, ordinanze, decreti ecc.- pronunciate dalle corti nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano professionalmente, sia che si tratti di pronunce, rese tra altre parti, utili ad orientare future pronunce giurisprudenziali in casi analoghi, le occasioni per l'avvocato di leggere il diritto pronunciato dalle corti si sono assai moltiplicate.

Di più, la conoscenza della giurisprudenza è divenuta una forma privilegiata di approfondimento del sapere giuridico e per l'esercizio della professione legale conforme ai criteri di competenza e di aggiornamento richiesti dagli art. 12 e 13 del codice deontologico forense.

Una maggiore attenzione al prodotto giudiziario per antonomasia, specie tra gli studenti e gli avvocati in formazione, è dunque doverosa, risultando ancora carente in tal senso la preparazione accademica e piuttosto avara l'attenzione che l'insegnamento assegna al formante giurisprudenziale.

La sentenza si presenta al nostro esame normalmente in una duplice veste: nel tipico formato uso bollo a caratteri di stampa (ma non è inusuale la lettura di sentenze recanti la grafia del suo estensore, con problemi non di poco momento in caso di sua illeggibilità; cfr. da ultimo Cass. sez. un. penali, 28 novembre – 28 dicembre 2006, in *Foro it.*, 2007, *anticipazione e novità*, 5), come consegnata alle parti od ai loro difensori dalla cancelleria del giudice che la ha adottata; oppure nel diverso formato adottato dalla rivista giuridica che, nello sceglierla per il suo interesse tra le centinaia di migliaia di provvedimenti pubblicati annualmente in Italia, in tal modo ne propone i suoi contenuti ai lettori, di solito accompagnandola con una nota redazionale di commento.

Vediamo partitamente le due ipotesi.

I. LA SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA E SUE PARTI. La sentenza viene ad esistenza di norma con la sua pubblicazione, ovvero attraverso il suo deposito in cancelleria da parte del giudice che la ha pronunciata (art. 133 nonché art. 275 c.p.c.).

Questo meccanismo conosce due importanti eccezioni meritevoli di menzione: le sentenze della Corte costituzionale, che vengono pubblicate nella *Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte co-*

stituzionale nonché nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel bollettino ufficiale delle regioni interessate; le sentenze della Corte di cassazione, che sono invece massimate in via ufficiale dall'ufficio del massimario istituito presso la Corte dall'art. 68 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; sul punto v. G. PASCUZZI, *Cercare il diritto*, Bologna, 2005, 38). In tale ultimo caso lo scopo perseguito è la diffusione delle massime ufficiali della Corte, e dunque la conoscibilità delle sue pronunce quale organo di vertice delle giurisdizioni con il compito di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" (art. 65 r.d. 12/1941 cit.).

La sentenza di un giudice di primo grado o della Corte di cassazione, una volta pubblicata a mezzo deposito riporterà di norma i seguenti dati (v. figura A):

- a) l'organo giudicante cui si deve la decisione, con la menzione della sezione se esistente in quella specifica corte;
- b) il nome dei giudici che compongono il collegio o del giudice in caso di composizione monocratica;
- c) il nome del giudice (in caso di composizione collegiale) che ha redatto la motivazione (estensore) nor-

malmente coincidente con il relatore, tranne nel caso in cui questi non la condivida o sia posto in minoranza (art. 276 e 118 disp.att. c.p.c.);

d) il tipo di atto – sentenza, ordinanza, decreto (art. 131 c.p.c.) - nella specie pronunciato;

e) il numero progressivo attribuito alla decisione dalla cancelleria;

f) la data del deposito in cancelleria (la quale, unitamente al numero ed all'organo decidente, completa l'usuale modo per menzionare la sentenza nelle eventuali impugnazioni oppure per richiamarla quale precedente giurisprudenziale, ed in tale ultimo caso unitamente agli estremi della rivista ove è pubblicata); il nome delle parti del giudizio;

g) il nome dei difensori delle parti in causa.

Nella sua parte discorsiva, la sentenza è solitamente articolata e rubricata in due parti, la prima denominata "svolgimento del processo" (impropriamente anche chiamato fatto) e la seconda "motivi della decisione" (impropriamente anche chiamati diritto). Nella prima parte il giudice normalmente procede ad una succinta esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti di causa (art. 132 n. 4 c.p.c.) mentre nella seconda egli sviluppa la motivazione ovvero le specifiche ragioni –giuridiche, con la menzione delle norme di legge e dei principi di diritto (art. 118 disp. att. c.p.c.)- sulle quali egli ha fondato la soluzione del caso.

Assai rilevante, nella disamina della parte motiva, è la netta distinzione tra *ratio decidendi*, ovvero la regola del caso che ha veramente costituito la base della decisione in merito all'effettivo conflitto tra le parti, e *l'obiter dictum* costituente un enunciato reso dal giudice fuori delle domande e delle eccezioni delle parti e, dunque, non necessario né sufficiente a fondare la decisione adottata (sull'importanza che la distinzione assume nella esatta valutazione della pronuncia, specie in termini di 'precedente giudiziale' utile a orientare future pronunce, cfr. M. PAGANELLI, *Ragioni e tecnica per lo studio del diritto giurisprudenziale*, in *Vent. avv.*, 2005, 7-8, 122 ss.). Ma l'argomento

- per la sua importanza in termini di ricerca del precedente ed ora anche di formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. - sarà sicuro oggetto di approfondimento nei prossimi numeri).

La sentenza si chiude con il dispositivo, graficamente evidenziato dall'acronimo "P.Q.M." (per questi motivi o "P.T(al) M.") nel quale, sulla scorta della parte motiva che precede, si concreta la "essenza volitiva della sentenza", cioè è indicata la portata precettiva della sentenza (senza tuttavia esaurirla, potendo questa comunque desumersi anche dalle varie altre parti della sentenza e dalla parte motiva; cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2002, I, 419).

2. LA SENTENZA PUBBLICATA DALLE RIVISTE DI GIURISPRUDENZA. La pubblicazione della sentenza ne rende conoscibile il contenuto alle parti processuali; difficilmente la stessa sentenza potrebbe invece essere conosciuta dai terzi, a qualsiasi titolo interessati, se non grazie all'opera delle riviste di giurisprudenza: è proprio grazie all'opera di tali riviste che le sentenze pronunciate nelle varie giurisdizioni e nei diversi gradi di giudizio sono prima reperite e, se ritenute meritevoli di pubblicazione, riportate sulle colonne della stessa rivista.

Naturalmente la sentenza, pervenuta nella redazione della rivista nel formato che abbiamo indicato al punto che precede, viene prima 'elaborata' dal singolo redattore secondo i criteri redazionali adottati e quindi corredata di una nota redazionale nella quale sono evidenziati eventuali peculiarità della sentenza in commento, i precedenti giurisprudenziali favorevoli o contrari e la menzione della dottrina formatasi sul punto, le eventuali novità legislative intervenute.

Ogni rivista ha sviluppato un suo proprio criterio di presentazione delle sentenze pubblicate, che può variare tanto con riguardo alle modalità di riproduzione di alcuni elementi indicatori (ad es., menzione o meno del p.m., dei difensori, ecc.) quanto nel modo in cui se ne riporta il contenuto (per esteso, con omissis, per estratto, in riassunto). Ed ogni rivista procede al reperimento del materiale da pubblicare secondo suoi criteri redazionali che tengono conto della natura generalista o specialistica della pubblicazione, dell'autorevolezza dell'organo che ha pronunciato la senten-

Figura A



23918/06-3

numero sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

organo giudicante

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TERZA CIVILE

*plano anziano
e responsabilità
medici presso*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

presidente del collegio

Dott. Roberto **PREDEN** - Presidente - **R.G.N. 18925/05**

Dott. Mario **FINOCCHIARO** - Consigliere - **22734/05**

Dott. Donato **CALABRESE** - Consigliere - **24110/05**

giudice relatore della motivazione

Dott. Antonio **SEGRETO** - Rel. Consigliere - **25346/05**

Dott. Luigi Alessandro **SCARANO** - Consigliere - **Cron. 23918**

ha pronunciato la seguente **Rep. 5661**

SENTENZA

Ud. 12/10/06

tipo di atto

sul ricorso proposto da:

**contributo
unificato**

nome della parte

POLIMENI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato

nome del difensore

GROLLINO FIORENZO, che la difende, giusta delega in

atti;

- **ricorrente** -

contro

nome della controparte

LEOPIZZI GIUSEPPE, CASA CURA VILLA TIBERIA SRL, AXA

ASSIC SPA;

- **intimati** -

e sul 2° ricorso n° 22734/05 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante

dr. Marco Cermignani, elettivamente domiciliata in

data del deposito in cancelleria

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 NOV 2006

IL CANCELLIERE C1
Infocenzo Battista

za, della sua novità nel panorama giurisprudenziale. Ferme queste differenze, la presentazione di una sentenza avviene di solito nel modo che segue (v. figura B):

a) testatina della sentenza; indica l'organo decidente, l'eventuale sezione di appartenenza, il tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza ecc.), data di pubblicazione e suo numero (se previsto); il nome del presidente (se organo collegiale) e dell'estensore della rivista; il nome delle parti e degli avvocati. Per le sentenze di cassazione alcune riviste aggiungono l'esplicita indicazione della conferma o della cassazione della sentenza impugnata, dando in tal modo immediata notizia al lettore circa l'accoglimento o meno del ricorso.

b) Sommario della massima o neretto; rappresenta un sunto della massima e ne focalizza i punti essenziali consentendo al lettore di cogliere -all'impronta- i contenuti rilevanti oggetto della sentenza. Per tali ragioni il neretto è di norma redatto in forma telegrafica, mediante l'uso di sostantivi astratti ("ammissibilità" invece che "è ammissibile"): nell'esempio (figura B), è facile verificare come la rapida lettura del neretto consenta di cogliere con esattezza l'argomento trattato e l'esito della controversia (...danno esistenziale, esclusione), ancor prima di aver letto la massima che segue. Per queste ragioni il neretto, a rigore, deve essere formato dal redattore solo dopo la formulazione della massima, pur precedendola graficamente. Il numero dei neretti è normalmente pari alle massime estrapolate dalla sentenza e, nella parte finale, può recare gli estremi per esteso degli articoli di legge cui si riferisce la massima e posti a base della decisione.

c) Massima; è il punto di maggior rilievo nella presentazione della sentenza: in essa è contenuto il principio (o i principi) di diritto (sostanziale o processuale) diviso in quella sede dal giudice (*dicta*). Se la fattispecie cui la massima si riferisce è meritevole per qualsiasi ragione di menzione, di solito è messa in esponente alla fine della massima in apposita parentetica (preceduta dalla formula "nella specie"). Nel caso di sentenza che abbia deciso più questioni di diritto tra loro distinte (es. questioni di competenza, preliminari di merito, di merito) normalmente il redattore predisporrà un corrispondente numero di massime distin-

te. Per la sua corretta redazione la massima impone al redattore una buona padronanza di alcune tecniche utili ad estrapolare, specie nelle sentenze di merito, il principio effettivamente applicato dal giudice per la regolazione del caso mentre vanno trascurate le argomentazioni giuridiche da cui il convincimento del giudicante è stato tratto. La massimazione costituisce di certo l'opera più importante e di maggior impegno per il redattore - tanto da essere tutelata dalla l. sul diritto d'autore - e se ben assolta ne favorirà di certo la sua diffusione e conoscenza. Una buona massima è un ottimo modo per conoscere il *dictum* del giudice con riferimento ad una certa fattispecie e, pertanto, deciderne di approfondirne l'esame attraverso la lettura della motivazione e della nota di commento. Un'inesatta massimazione, non corretta dal lettore attraverso lo scrutinio della motivazione, è invece fonte di valutazioni errate e falsi precedenti giurisprudenziali, perniciosi sia per gli avvocati sia per i giudici che se ne dovessero avvalere. Meritevole segnalare che una volta venuta ad esistenza ciascuna massima gode di un suo grado di autonomia rispetto alle altre pur tratte dalla stessa sentenza, e se ne capisce la ragione: in quanto ricavate dai diversi principi divisi dal giudice, le massime saranno poi singolarmente catalogate e reperibili nei repertori di giurisprudenza sulla scorta della loro inerenza ad una determinata materia (ad es. la sentenza che abbia deciso in materia di prescrizione e danno esistenziale avrà due massime repertorate, la prima, nella voce "prescrizione e decadenza" e la seconda nella voce "danni in materia civile" o "responsabilità civile"); sul punto si rinvia a G. PASCUZZI, *op. cit.*, 69 ss.).

d) Testo della sentenza e nota di commento. Alla massima fa di solito seguito il testo della motivazione, eventualmente omissa delle parti ritenute non rilevanti (quali il dispositivo, la condanna alle spese, ovvero dei capi estranei a quelli massimati ed annotati). La nota redazionale, avente criteri diversi da rivista a rivista, può limitarsi ad una mera ricerca dei precedenti giurisprudenziali in termini favorevoli e contrari, se esistenti, ovvero a segnalare la carenza di precedenti e dunque la sua novità. Quando la materia trattata lo richiede, la nota redazionale può assumere i contenuti di un vero e proprio articolo di dottrina a commento della sentenza.

Figura B

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 novembre 2006, n. 23918; Pres. PREDEN, Est. SEGRETO, P.M. SORRENTINO (concl. conf.); Polimeni (AVV. GROLLINO) c. Leopizzi (AVV. GARGANI), Soc. Casa di cura Villa Tiberia (AVV. NATICCHIONI), Soc. AXA assicurazioni (AVV. MASSANO). Conferma App. Roma 12 maggio 2005.	_____	testatina
Danni in materia civile — Danni non patrimoniali — Lesione deturpante — Danno esistenziale — Risarcibilità — Esclusione (Cod. civ., art. 2059).	_____	neretto
<i>Posto che, ai fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali, non può farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale, in quanto, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, occorre la lesione di specifici valori della persona umana costituzionalmente garantiti, a chi lamenti di aver subito una lesione deturpante a seguito di un intervento chirurgico non correttamente eseguito, non si può accordare una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, rispetto a quanto liquidato per tale pregiudizio, a titolo di danno biologico e morale. (1).</i>	_____	massima
	_____	rinvio al commento
<i>Svolgimento del processo.</i> — Con citazione notificata il 15 marzo 1991, Alessandra Polimeni, premesso che era stata sottoposta ad intervento chirurgico dal dott. Giuseppe Leopizzi nella casa di cura Villa Tiberia con enucleazione di adenoma mammario ed esecuzione di mastoplastica riduttiva bilaterale e che per l'errata tecnica operatoria e l'insufficiente assistenza postoperatoria aveva riportato gravi inestetismi, con conseguente stato depressivo ansioso, conveniva davanti al Tribunale di Roma il dott. Leopizzi e la casa di cura Villa Tiberia s.r.l., per sentirla condannare in solido al risarcimento dei danni.	_____	testo della sentenza
Si costituiva il Leopizzi, che chiamava in garanzia la propria assicurazione Uap assicurazioni s.p.a. (poi Axa assicurazioni).		
(1) Dopo alcuni mesi da quella che appariva come una vera e propria consacrazione del danno esistenziale (operata da Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, <i>Danno e resp.</i> , 2006, 843, con nota di PONZANELLI <i>Il danno esistenziale e la Corte di cassazione</i> , ispirandosi ai principi enunciati dalle sezioni unite nella sent. 24 marzo 2006, n. 6572, <i>Foro it.</i> , 2006, I, 1344, con nota di PERRINO, e 2334, con note di CENDON, <i>Voci lontane</i> , sempre presenti sul danno esistenziale, e PONZANELLI, <i>La prova del danno non patrimoniale e i confini tra danno esistenziale e danno non patrimoniale</i>), la stessa terza sezione della Suprema corte (che già aveva escluso che il danno esistenziale costituisse una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, laddove in esso confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge: v. sent. 19 maggio 2006, n. 11761, <i>id.</i> , <i>Mass.</i> , 1246) esplicita (per mano di altro estensore), con una motivazione non meno strutturata, la negazione di tale figura di danno.	_____	nota redazionale
I giudici di legittimità, attraverso un'opera di recupero delle argomentazioni utilizzate in un precedente riguardante la risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto (Cass. 25 luglio 2005, n. 15022, <i>id.</i> , 2006, I, 1344, secondo la quale il danno esistenziale, per la sua genericità, non può far capo all'art. 2059 c.c., ancorché il danno da perdita del rapporto parentale rientri nell'area del danno non patrimoniale risarcibile, in quanto tale tipo di pregiudizio corrisponde alla lesione di interessi costituzionalmente protetti) e di rinvigorisamento delle stesse, negano il risarcimento del danno esistenziale, identificato come lesione degli aspetti dinamico-relazionali [...]		

SINTESI CONCLUSIVA

La lettura delle sentenze è spesso svolta in modo affrettato e poco consapevole dai giovani praticanti. In assenza di una metodica di lettura, pur semplice da apprendere, non si approfondiscono né le parti in cui una sentenza si articola ed è concepita dall'estensore, né il suo stile, né il lavoro redazionale che, eventualmente, su di essa sarà svolta dalle riviste di giurisprudenza con l'estrapolazione della massima e la preparazione della nota.

Una maggiore padronanza di tali argomenti è invece facilmente perseguibile attraverso lo studio, anche in aula, di una sentenza pubblicata di recente da una qualsiasi corte, chiamando il praticante a redigere la massima e neretto e poi a predisporre una breve nota redazionale, con menzione dei precedenti editi favorevoli e contrari, o dell'assenza di precedenti in termini, nonché della dottrina formatasi sul punto: lo stile asciutto richiesto, la selezione -non sempre agevole- delle parti della sentenza che hanno effettivamente regolato il caso dalle altre solo di contorno, la loro corretta massimazione, la ricerca dei precedenti su riviste o su banche dati giuridiche, non potrà che essere una palestra assai utile nell'apprendimento dei principi di diritto e nella loro applicazione alla singola fattispecie trattata.